

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di P. è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal locale Consiglio Distrettuale di Disciplina per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

1) per il delitto di cui all'art. 110 - 479 - 476, CO. 2 CP, 61 N. 2 C.P., perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue (all'art. 110 cp - 640, co. 1-2, n. 1 cp - 61 n. 7, 61 n. 9 cp), [RICORRENTE] quale amministratore giudiziario della procedura [OMISSIS]/2014 [OMISSIS], e quindi pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, in accordo con [OMISSIS] - professore di diritto civile presso l'Università di [OMISSIS] iscritto all'Albo speciale degli Avvocati, il quale manifestava la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di consulente legale della procedura, nell'istanza datata 16 luglio 2014, depositata presso la Sezione Misure di prevenzione. Del Tribunale di P., diretta ad ottenere dal Giudice delegato [OMISSIS] l'autorizzazione a stipulare con [OMISSIS] un "contratto di consulenza della durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, con oneri pari a 15.000 euro oltre al rimborso delle spese", ben consapevole del carattere simulato dell'impegno negoziale di [OMISSIS], attestava contrariamente al vero fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, ossia che l'incarico da conferire a [OMISSIS] era volto a potere "con efficienza accentrare la gestione delle pratiche legali e di curare i rapporti con i diversi studi che [avevano] in carico il numeroso contenzioso civile amministrativo e tributario" delle società in sequestro, quando invece la nomina non aveva altro scopo che garantire a [OMISSIS] l'attribuzione di compensi a fronte di attività che egli non avrebbe mai prestato, perché non aveva mai svolto la professione legale e non aveva esperienza e competenze in tema di contenzioso civile, amministrativo e tributario e perché le società in sequestro - incluse [OMISSIS] spa e M.Immobiliare sei a carico delle quali venivano posti i compensi a lui riconosciuti, coinvolte in contenziosi legali di modesta portata - erano assistite legalmente da altri professionisti.

Con l'aggravante che la falsità concerne un atto fidefacente.

2) per il delitto di cui all'art: 110 CP - 640, CO. 1-2, N, 1 CP - 61 M. 7, 61 N, 9 Cp, perché in concorso tra loro, [RICORRENTE], amministratore giudiziario della procedura [OMISSIS]/2014 [OMISSIS], e [OMISSIS], professore di diritto civile

presso l'Università di P. iscritto all'Albo speciale degli Avvocati, con artifici e raggiri - consistiti nel depositare, presso la Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di P., l'istanza datata 16 luglio 2014 con la quale l'amministratore [RICORRENTE] chiedeva al Giudice delegato l'autorizzazione a stipulare con [OMISSIS] un "contratto di consulenza della durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, con oneri pari a 15.000 euro oltre al rimborso delle spese", al fine di potere "con efficienza accentrare la gestione delle pratiche legali e di curare i rapporti con i diversi studi che 'avevano in carico il numeroso contenzioso civile amministrativo e tributario", nella consapevolezza condivisa omissis che il conferimento dell'incarico di consulenza legale non aveva altro scopo che garantire a quest'ultimo l'attribuzione di compensi a fronte di attività che non avrebbe mai prestato, perché non aveva mai svolto la professione legale e non aveva esperienza e competenze in tema di contenzioso civile, amministrativo e tributario e perché le società in sequestro (incluse [OMISSIS] spa e [OMISSIS], peraltro coinvolte in contenziosi legali di modesta portata) erano assistite legalmente da altri professionisti. Così, inducendo in errore circa le ragioni dell'incarico il Giudice delegato della procedura, [OMISSIS], che con provvedimento del 19 luglio 2014 (depositato il 23 luglio 2014), autorizzava l'amministratore [RICORRENTE] alla stipula del contratto con [OMISSIS], questi ultimi stipulavano, per l'appunto un contratto, tacitamente rinnovato alla scadenza, nella cui premessa, "parte integrante ed essenziale" del contratto stesso, richiama il provvedimento autorizzativo del Giudice delegato del 19 luglio 2014, individuando nella persona di [OMISSIS] la "professionalità esterna alla quale affidare compiti ausiliari attinenti alla gestione del settore legale": ed ancora, il [OMISSIS] indirizzando le seguenti note di pagamento, rispettivamente alla [OMISSIS] spa:

7 del 30 ottobre 2014, per l'importo di 1.417,5 euro;
10 del 28 novembre 2014, per l'importo di 1.417,5 euro;
12 del 29 dicembre 2014, per l'importo di 1.417,5 euro;
2 del 30 gennaio 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
5 del 27 febbraio 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
6 del 27 marzo 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
9 del 27 aprile 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
12 del 28 maggio 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
15 del 26 giugno 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;

19 del 24 luglio 2015, per L'importo di 1.409,74 euro;
21 del 27 agosto 2015, per L'importo di €.1.409,74
ed alla [OMISSIS] srl:
8 del 30 ottobre 2014, per l'importo di 1.417,5 euro;
11 del 28 novembre 2014, per Fimporto di 1.417,5 euro;
13 del 29 dicembre 2014, per l'importo di 1.417,5 euro;
3 del 30 gennaio 2015, per L'importo di 1.409,74 euro;
6 del 27 febbraio 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
7 del 27 marzo 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
8 del 27 aprile 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
11 del 28 maggio 2015, per l'importo di 1.409,74 euro;
16 del 26 giugno 2015, per l'importo di 1.409, 74 euro;
20 del 24 luglio 2015, per L'importo di 1.409,74 euro;
22 del 27 agosto 2015, per l'importo di 1.409,74 euro.

procuravano a [OMISSIS] un ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dai compensi accreditati - senza che lo stesso avesse svolto le prestazioni individuate nell'istanza autorizzata dal Giudice delegato il 19 luglio 2014 - sul proprio c/c bancario acceso presso la A. Bank con IBAN [OMISSIS] rispettivamente dal conto [OMISSIS] acceso presso Banca N., intestato a [OMISSIS] spa per un importo complessive di 16.947,92 euro e dal conto [OMISSIS] acceso presso Banca N., intestato a [OMISSIS] sri, per un importo complessivo di 16.947,92 euro con pari danno per l'amministrazione giudiziaria [OMISSIS]/2014 [OMISSIS] nel cui compendio patrimoniale ricadevano le due società a carico delle quali erano stati posti i pagamenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto a danno dell'amministrazione giudiziaria di un compendio patrimoniale in sequestro di prevenzione.

Con l'aggravante di avere provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con l'aggravante, per [RICORRENTE], di avere commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In P., (dal 6 ottobre 2014) fino all'8 settembre 2015.

3) Per il delitto di cui all'art. 319 quater, co. 2, c.p. perché, quale amministratore giudiziario, dapprima nella procedura 113/2013 RMP G. ed in seguito anche nella procedura [OMISSIS]/2014 [OMISSIS], disposte dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di P., pur disponendo di ampi margini decisorî e accettando di aderire alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva

utilitaristica di perseguire un tornaconto personale rappresentato dall'ottenimento di ulteriori incarichi di amministrazione giudiziaria per sé e per i propri colleghi, indotto da [OMISSIS] - Presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di P., e quindi pubblico ufficiale, la quale, abusando della propria qualità, ossia strumentalizzando la posizione di preminenza ricoperta, gli aveva imposto di coinvolgere [OMISSIS], fidanzata del figlio [OMISSIS], nelle attività dello studio legale [OMISSIS] a costituito dallo stesso [RICORRENTE], da [OMISSIS], e di metterle a disposizione una stanza senza la necessità che pagasse l'affitto o contribuisse diversamente alle spese - dava a [OMISSIS] l'utilità indebita costituita dal coinvolgimento retribuito nelle attività professionali dello studio e dal metterle a disposizione una stanza presso lo studio legale [OMISSIS] di via [OMISSIS] (poi trasferito in via [OMISSIS]), senza la necessità di pagare l'affitto o di contribuire diversamente alle spese.

In P., dalla fine del 2013 al 5 giugno 2015.

I capi di incolpazione contestati all'Avvocato [RICORRENTE] sono sovrapponibili ai capi di imputazione per i quali il [RICORRENTE] è stato tratto dinanzi all'A.G. in sede penale.

In primo grado il giudizio penale è stato definito con la sentenza n. [OMISSIS]/2020 RG - Sent del [OMISSIS]/2020 (n. [OMISSIS]/2016 RGNR), la cui motivazione è stata depositata il [OMISSIS]/4/2021, all'esito della quale il [RICORRENTE] è stato riconosciuto colpevole in relazione ai fatti contestati al capo 3) sopra riportato e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione (pena sospesa), oltre il risarcimento del danno e delle spese legali in favore delle parti civili costituite.

Il CDD, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritenute prive di pregio le difese addotte dall'incolpato, giunge ad affermare la disciplinare responsabilità dell'incolpato basandosi sul compendio probatorio formatosi in sede penale ed in particolare delle fonti di prova raccolte nelle indagini preliminari svolte nel procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di C. nei confronti dell'incolpato che definisce *"articolate, circostanziate e dettagliate, compiute anche attraverso l'ausilio di sofisticati strumenti di captazione ambientale"*. Con specifico riguardo ai fatti di cui al capo n. 3, aggiunge il Giudice disciplinare, la sentenza della Corte *omissis* ha ritenuto provato il reato contestato fondandosi per lo più su prove raccolte nel corso delle indagini preliminari che hanno retto al vaglio dibattimentale, confermando la fondatezza delle tesi accusatorie.

Il giudizio di responsabilità disciplinare con riferimento al capo 3) della incolpazione, dunque, si è fondato sul giudizio di responsabilità penale seppure con valutazioni interdipendenti ma soprattutto autonome.

Viceversa, il CDD di P. ha dichiarato il non luogo a provvedimento disciplinare con riferimento alle condotte contestate ai capi 1) e 2).

Avverso la suddetta sentenza, l'avv. [RICORRENTE] con il patrocinio del suo difensore, l'avvocato [OMISSIS], ha proposto tempestiva impugnazione, chiedendo al CNF *"in riforma integrale del provvedimento impugnato, revocare la sanzione applicata ...per assoluto difetto di prova in ordine ai fatti contestati e alla conseguente responsabilità disciplinare configurata"*.

L'impugnazione risulta affidata ad un unico motivo così rubricato *"Il Consiglio Distrettuale di Disciplina avrebbe dovuto dichiarare - anche in relazione al capo d'incolpazione nr. 3) - non luogo a provvedersi ad alcuna applicazione di sanzioni disciplinari, attesa l'assoluta insussistenza dell'addebito o, quantomeno, per difetto o carenza di prova in ordine alla responsabilità disciplinare ipotizzata - Violazione degli artt. 54 e 59 Ord. Forense, in relazione all'art. 125 comma 3 C.P.P., per inosservanza del principio di autonomia del procedimento disciplinare e dell'onere di motivazione sostanziale del provvedimento conclusivo a fondamento della sanzione applicata."*

In sintesi, la decisione a dire del ricorrente sarebbe caratterizzata unicamente sull'asserito appiattimento della valutazione del Giudice disciplinare su quella operata dal Giudice penale con la sentenza di condanna emessa in esito al procedimento penale per i medesimi fatti. Viene dedotto che, seppur il CDD abbia più volte teso a rimarcare che la valutazione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale, tuttavia ha – nei fatti – violato il correlato principio avendo fondato il giudizio di responsabilità disciplinare su fonti ed elementi di prova raccolte nella fase delle indagini preliminari che su prove assunte nella fase dibattimentale ove, essendosi celebrato il rito ordinario, sono state acquisite ed utilizzate le prove in contraddittorio tra le parti processuali.

La difesa, sul punto contesta l'affermazione del CDD sostenendo che, al contrario, le prove andavano raccolte nel procedimento disciplinare e che tale difetto di istruttoria ha inciso sul convincimento di colpevolezza senza acquisizione di ulteriore e/o diversa fonte e ciò non anche e non solo in ragione della mancanza da parte dell'incolpato di addurre prove a suo favore. Incolpato sul quale non può farsi gravare l'onere della prova contraria.

In data 3 novembre 2023, il difensore del [RICORRENTE] ha depositato istanza di fissazione d'udienza, rappresentando che in relazione al medesimo capo di imputazione per il quale vi era stata sentenza di condanna in primo grado, parzialmente confermata in sede di gravame, si era pronunciata in via definitiva la Suprema Corte di Cassazione e, in accoglimento totale del ricorso difensivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'avvocato [RICORRENTE] con formula ampia "perché il fatto non sussiste" e produceva in allegato il relativo dispositivo.

Conclude, pertanto, affinché venga definito il procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense con pronunzia di proscioglimento dall'incolpazione per essere stato il ricorrente assolto con sentenza irrevocabile dalla medesima imputazione/incolpazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza di questo Consiglio che nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche in presenza della autonoma valutazione da parte dell'organo disciplinare dei fatti ascritti all'incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all'art. 653 cod. proc. pen., l'accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» riveste l'efficacia di giudicato, preclusiva di un'autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare.

Ne deriva che la decisione del CDD va annullata poiché il ricorrente è stato assolto con sentenza irrevocabile con la formula più ampia del perché il fatto non sussiste con riferimento ad imputazione perfettamente sovrapponibile al capo di incolpazione contestato in sede disciplinare.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e in riforma della decisione del 7 gennaio 2022 del CDD di P. proscioglie l'avv. [RICORRENTE] dai fatti contestati.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri

dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2024; depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 5 luglio 2024.